

TITOLO I
DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 1
Prestazioni

1. L'Ente riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni:

- a) vecchiaia
- b) anzianità
- c) inabilità
- d) invalidità
- e) reversibilità e indirette
- f) indennità di maternità
- g) provvidenze straordinarie
- h) mutui agli iscritti
- i) prestiti ai neoiscritti

L'Ente inoltre provvede ad erogare trattamenti pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia di totalizzazione.

2. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità – salvo quanto previsto dal successivo art. 7, punto 3 - decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

3. Le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro. Le pensioni sono compatibili con trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione, sottoscritta e corredata da copia del documento di identità del richiedente. Deve essere trasmessa in piego postale raccomandato. Si intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale di partenza.

Art. 3

Ritardo nella presentazione della domanda

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti, gli arretrati di pensione spettano per un massimo di due annualità, senza interessi.

Art. 4

Ricorso avverso i provvedimenti dell'Ente

Contro i provvedimenti dell'Ente gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. La decisione amministrativa del Consiglio di Amministrazione è pronunciata entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 5

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia, base e aggiuntiva, è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente, salvo quanto

TITOLO I
DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 1
Prestazioni

1. L'Ente riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni:

- a) vecchiaia
- b) anzianità
- c) inabilità
- d) invalidità
- e) reversibilità e indirette
- f) indennità di maternità
- g) provvidenze straordinarie
- h) mutui agli iscritti
- i) prestiti ai neoiscritti

L'Ente inoltre provvede ad erogare trattamenti pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia di totalizzazione.

2. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità – salvo quanto previsto dal successivo art. 7, punto 3 - decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

3. Le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro. Le pensioni sono compatibili con trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione, sottoscritta e corredata da copia del documento di identità del richiedente. Deve essere trasmessa in piego postale raccomandato. Si intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale di partenza.

Art. 3

Ritardo nella presentazione della domanda

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti, gli arretrati di pensione spettano per un massimo di due annualità, senza interessi.

Art. 4

Ricorso avverso i provvedimenti dell'Ente

Contro i provvedimenti dell'Ente gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. La decisione amministrativa del Consiglio di Amministrazione è pronunciata entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 5

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia, base e aggiuntiva, è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente, salvo quanto

<p>previsto dall'art. 24, comma 8 della legge n. 249/1991.</p> <p>I trattamenti pensionistici di vecchiaia decorrono dal mese successivo alla maturazione dei suddetti requisiti.</p> <p>2. L'importo della pensione base di vecchiaia per gli anni di iscrizione maturati fino al 31.12.2009 è di euro 8358,79. Fanno eccezione le pensioni disciplinate dall'art. 24, comma 2, della legge n. 249/1991.</p> <p>L'importo della pensione base di vecchiaia, in vigore dal 1° gennaio 2010 per gli anni di iscrizione e contribuzione maturati dal 1° gennaio 2010 al <i>31 dicembre 2013</i> è di euro 9.000,00.</p> <p>L'importo della pensione base di vecchiaia in vigore dal <i>1° gennaio 2014</i> è di euro 12.000,00.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'importo della pensione base è pari alla somma delle seguenti quote:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima quota di pensione è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati fino al 31 dicembre 2009 per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento; - la seconda quota di pensione è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati dal 1° gennaio 2010 <i>al 31 dicembre 2013</i> per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento; - la terza quota di pensione è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati dal <i>1° gennaio 2014</i> per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento. <p>4. Parimenti, la maggior quota di pensione, ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990 n. 45, è calcolata in misura pari a un trentesimo dell'importo annuo della pensione base riferito alle anzianità da ricongiungere o riscattare, in vigore nell'anno di ricongiunzione o riscatto, per ogni anno o frazione di anno di anno che si ricongiunge o si riscatta.</p> <p>5. L'importo di cui ai commi precedenti è accresciuto di una quota pari all'otto per cento dell'ammontare dei contributi integrativi versati, salvo quanto previsto dall'art. 14 punto 2 dello Statuto.</p> <p>6. L'importo della pensione può essere ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma</p>	<p>previsto dall'art. 24, comma 8 della legge n. 249/1991.</p> <p>I trattamenti pensionistici di vecchiaia decorrono dal mese successivo alla maturazione dei suddetti requisiti.</p> <p>2. L'importo della pensione base di vecchiaia per gli anni di iscrizione maturati fino al 31.12.2009 è di euro 8358,79. Fanno eccezione le pensioni disciplinate dall'art. 24, comma 2, della legge n. 249/1991.</p> <p>2.L'importo della pensione base di vecchiaia, in vigore dal 1° gennaio 2010 per gli anni di iscrizione e contribuzione maturati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014 è di euro 9.000,00.</p> <p>L'importo della pensione base di vecchiaia in vigore dal 1° gennaio 2015 è di euro 10.000,00.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'importo della pensione base è pari alla somma delle seguenti quote:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima quota di pensione è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati fino al 31 dicembre 2009 per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento; - la seconda quota di pensione è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati dal 1° gennaio 2010 <i>al 31 dicembre 2014</i> per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento; - la terza quota di pensione è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati dal 1° gennaio 2015 per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento. - la quarta quota di pensione è determinata con il sistema del calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995 n.335 sui versamenti effettuati a norma degli artt. 24 e 49 bis del presente regolamento. <p>4. Parimenti, la maggior quota di pensione, ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990 n. 45, è calcolata in misura pari a un trentesimo dell'importo annuo della pensione base riferito alle anzianità da ricongiungere o riscattare, in vigore nell'anno di ricongiunzione o riscatto, per ogni anno o frazione di anno di anno che si ricongiunge o si riscatta.</p> <p>5. L'importo di cui ai commi precedenti è accresciuto di una quota pari all'otto per cento dell'ammontare dei contributi integrativi versati, salvo quanto previsto dall'art. 14 punto 2 dello Statuto.</p> <p>6. L'importo della pensione può essere ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma</p>
--	---

dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100.

Art. 6

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è riconosciuta a coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 58 anni di età e almeno 35 annualità di iscrizione e contribuzione;
- 40 anni o più di iscrizione e contribuzione a prescindere dal requisito anagrafico;

2. Per la decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, si applicano le disposizioni di cui alle leggi n. 335/1995 e n. 449/1997 in tema di differimento dei termini di accesso alla liquidazione della pensione dalla data di maturazione dei requisiti, inclusi i trattamenti pensionistici richiesti alla maturazione di 40 anni di iscrizione e contribuzione. Per le pensioni di anzianità con annualità contributive superiori a 40 anni, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda. Qualora la finestra di accesso risulti superata al momento della presentazione dell'istanza, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda per i professionisti cancellati, ovvero, in caso contrario, dal primo giorno del mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo professionale.

3. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale dei Consulenti del Lavoro, *unicamente per i professionisti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di iscrizione inferiore ai quaranta anni.*

4. La pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'art. 5.

5. Nell'ipotesi di cui al punto 3, se il pensionato si reinscrive successivamente all'erogazione della pensione di anzianità, la stessa è sospesa con effetto da tale momento ed è ripristinata in caso di nuova cancellazione.

Art. 7

Supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e anzianità

1. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anzianità, concessa dopo almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio di contribuzione, calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza del trattamento pensionistico.

dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100.

7. La misura della pensione non può essere inferiore a tre volte il contributo soggettivo fisso di cui all'art. 49 in vigore alla data dalla quale decorre la pensione.

Art. 6

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è riconosciuta a coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 58 anni di età e almeno 35 annualità di iscrizione e contribuzione;
- 40 anni o più di iscrizione e contribuzione a prescindere dal requisito anagrafico;

2. Per la decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, si applicano le disposizioni di cui alle leggi n. 335/1995 e n. 449/1997 in tema di differimento dei termini di accesso alla liquidazione della pensione dalla data di maturazione dei requisiti, inclusi i trattamenti pensionistici richiesti alla maturazione di 40 anni di iscrizione e contribuzione. Per le pensioni di anzianità con annualità contributive superiori a 40 anni, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda. Qualora la finestra di accesso risulti superata al momento della presentazione dell'istanza, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda per i professionisti cancellati, ovvero, in caso contrario, dal primo giorno del mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo professionale.

3. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale dei Consulenti del Lavoro.

4. La pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'art. 5.

5. Nell'ipotesi di cui al punto 3, se il pensionato si reinscrive successivamente all'erogazione della pensione di anzianità, la stessa è sospesa con effetto da tale momento ed è ripristinata in caso di nuova cancellazione.

Art. 7

Supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e anzianità

1. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anzianità, concessa dopo almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio di contribuzione, calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza del trattamento pensionistico.

f) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, il cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla metà dell'importo fissato dall'articolo 5, punto 2 del presente Regolamento;

g) il sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all'importo fissato dall'art. 5, punto 2 del presente Regolamento.

2. Le pensioni di cui agli articoli 8 e 15 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al punto 1. Qualora la pensione di invalidità di cui all'articolo 15 sia stata concessa prima del compimento del decennio di iscrizione, la pensione di reversibilità, così calcolata, è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al punto 1, al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del consulente che sia stato iscritto con carattere di continuità a decorrere da data anteriore al compimento del 50° anno di età, deceduto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa spetta nelle percentuali di cui al punto 1, da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia.

4. Sono minorenni, in assenza di frequenza di corsi di studio, i figli fino al compimento del 18° anno di età; il limite di età è elevato fino al compimento del 21° anno per i figli che frequentano le scuole medie superiori ed al compimento del 26° anno per i figli che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso stesso.

5. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di diritto di famiglia relativamente al diritto a pensione del coniuge divorziato.

6. Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato o dell'iscritto.

Art. 23

Norme comuni ai trattamenti pensionistici

In caso di omissione contributiva, i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento di quanto dovuto (quota capitale, sanzioni ed interessi). Qualora il debito contributivo sia sanato entro i 60 giorni successivi alla richiesta di regolarizzazione, i trattamenti pensionistici decorrono dalla data di maturazione dei requisiti.

Art. 24

Pensione contributiva

Tutti gli iscritti all'Ente che a far data dal 1° gennaio 2010, abbiano effettuato versamenti a titolo di

f) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, il cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla metà dell'importo fissato dall'articolo 5, punto 2 del presente Regolamento;

g) il sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all'importo fissato dall'art. 5, punto 2 del presente Regolamento.

2. Le pensioni di cui agli articoli 8 e 15 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al punto 1. Qualora la pensione di invalidità di cui all'articolo 15 sia stata concessa prima del compimento del decennio di iscrizione, la pensione di reversibilità, così calcolata, è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al punto 1, al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del consulente che sia stato iscritto con carattere di continuità a decorrere da data anteriore al compimento del 50° anno di età, deceduto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa spetta nelle percentuali di cui al punto 1, da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia.

4. Sono minorenni, in assenza di frequenza di corsi di studio, i figli fino al compimento del 18° anno di età; il limite di età è elevato fino al compimento del 21° anno per i figli che frequentano le scuole medie superiori ed al compimento del 26° anno per i figli che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso stesso.

5. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di diritto di famiglia relativamente al diritto a pensione del coniuge divorziato.

6. Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato o dell'iscritto.

Art. 23

Norme comuni ai trattamenti pensionistici

In caso di omissione contributiva, i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento di quanto dovuto (quota capitale, sanzioni ed interessi). Qualora il debito contributivo sia sanato entro i 60 giorni successivi alla richiesta di regolarizzazione, i trattamenti pensionistici decorrono dalla data di maturazione dei requisiti.

Art. 24

Pensione contributiva

Tutti gli iscritti all'Ente che a far data dal 1° gennaio 2010, abbiano effettuato versamenti a titolo di

contribuzione soggettiva facoltativa, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, è corrisposta una pensione aggiuntiva alla pensione base calcolata con il sistema *adottato per la rendita contributiva di cui al successivo art. 58 del presente regolamento.*

Art. 25

Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni di cui al presente regolamento sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 26

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi di tutte le pensioni erogate e la misura del contributo di cui all'art. 49, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, sono variati annualmente, in base alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. L'importo del predetto contributo è arrotondato ai 5 euro superiori.

2. Le variazioni percentuali dell'indice di cui al punto 1 sono accertate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. L'importo della pensione base di vecchiaia e la misura dei contributi soggettivi in vigore dal 1° gennaio 2014 sono rivalutati annualmente a decorrere da tale data con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 27

Integrazione al minimo del trattamento pensionistico

Il trattamento pensionistico è integrato, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, a domanda, fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori

Dipendenti, a favore di coloro che non posseggano redditi di importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo stesso, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e sempreché non fruiscono d'integrazione al minimo su altro trattamento pensionistico.

Qualora il reddito complessivo risulti inferiore al limite suddetto, l'integrazione al trattamento minimo, di cui al precedente comma, è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

Art. 28

Contitolarità della pensione a superstiti

Nei casi di contitolarità della pensione a superstiti, l'integrazione al minimo è ripartita in proporzione alla quota spettante a ciascun superstite; in tali casi il diritto all'integrazione al trattamento minimo è riconosciuto indipendentemente dalla situazione reddituale dei singoli titolari ai quali, pertanto, non deve essere richiesta alcuna dichiarazione concernente i redditi.

Art. 29

contribuzione soggettiva facoltativa, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, è corrisposta una pensione aggiuntiva alla pensione base calcolata con il sistema **di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995 n.335.**

Art. 25

Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni di cui al presente regolamento sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 26

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi di tutte le pensioni erogate e la misura del contributo di cui all'art. 49, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, sono variati annualmente, in base alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. L'importo del predetto contributo è arrotondato ai 5 euro superiori.

2. Le variazioni percentuali dell'indice di cui al punto 1 sono accertate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. L'importo della pensione base di vecchiaia e la misura dei contributi soggettivi in vigore dal 1° gennaio 2014 sono rivalutati annualmente a decorrere da tale data con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 27

Integrazione al minimo del trattamento pensionistico

Il trattamento pensionistico è integrato, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, a domanda, fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori

Dipendenti, a favore di coloro che non posseggano redditi di importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo stesso, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e sempreché non fruiscono d'integrazione al minimo su altro trattamento pensionistico.

Qualora il reddito complessivo risulti inferiore al limite suddetto, l'integrazione al trattamento minimo, di cui al precedente comma, è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

Art. 28

Contitolarità della pensione a superstiti

Nei casi di contitolarità della pensione a superstiti, l'integrazione al minimo è ripartita in proporzione alla quota spettante a ciascun superstite; in tali casi il diritto all'integrazione al trattamento minimo è riconosciuto indipendentemente dalla situazione reddituale dei singoli titolari ai quali, pertanto, non deve essere richiesta alcuna dichiarazione concernente i redditi.

Art. 29

2. L'Ente in qualità di sostituto di imposta, opera alla fonte la ritenuta d'acconto che sarà successivamente certificata.

Art. 49

Contributo soggettivo

1. A far data dal 1° gennaio 2010 e dal successivo 1° gennaio 2014 il contributo soggettivo obbligatorio annuo è dovuto da tutti gli iscritti in misura crescente in relazione all'anzianità di iscrizione all'Ente, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o da riscatto, secondo la seguente tabella:

	Contributo soggettivo	
Anzianità di iscrizione	01/01/2010	01/01/2014
Fino a 5 anni	1.300	1.950
Da 6 a 10 anni	2.600	3.300
Da 11 a 15 anni	3.300	4.950
Da 16 a 20 anni	3.700	5.550
Da 21 anni in poi	4.300	6.450

2. Per le somme versate in eccedenza nell'anno 2008 in virtù della previgente normativa, si procederà alla compensazione.

3. Il contributo soggettivo è frazionabile in dodicesimi, in relazione ai mesi di effettiva iscrizione. La quota di contributo mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione.

4. L'iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, in permanenza di tale iscrizione, può chiedere la riduzione alla metà del contributo soggettivo a decorrere dal sesto anno di iscrizione all'Ente. L'esercizio di tale facoltà produce effetti dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. La cessazione della predetta iscrizione deve essere comunicata entro trenta giorni.

L'omissione della comunicazione comporta il versamento del saldo contributivo e la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per i casi di evasione contributiva.

5. La contribuzione soggettiva versata in forma ridotta ai sensi della non-nativa previgente nonché ai sensi del comma 4 del presente articolo, comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione in relazione ai periodi per i quali è stato versato il contributo ridotto, salva la facoltà di riscatto ai sensi dell'art. 50.

6. Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ai

2. L'Ente in qualità di sostituto di imposta, opera alla fonte la ritenuta d'acconto che sarà successivamente certificata.

Art. 49

Contributo soggettivo fisso

1. A far data dal 1° gennaio 2010 il contributo soggettivo obbligatorio annuo è dovuto da tutti gli iscritti nella seguente misura, secondo la seguente tabella:

	Contributo soggettivo fisso
Anno	Importo
2010	3.000
2012	3.250
2014	3.500
2016	3.750
2018	4.000
2020	4.250
2022	4.500
2024	4.750
2025	5.000

2. Per le somme versate in eccedenza nell'anno 2010 in virtù della previgente normativa, si procederà alla compensazione.

3. Il contributo soggettivo è frazionabile in dodicesimi, in relazione ai mesi di effettiva iscrizione. La quota di contributo mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione.

4. L'iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, in permanenza di tale iscrizione, può chiedere la riduzione alla metà del contributo soggettivo. L'esercizio di tale facoltà produce effetti dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. La cessazione della predetta iscrizione deve essere comunicata entro trenta giorni.

L'omissione della comunicazione comporta il versamento del saldo contributivo e la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per i casi di evasione contributiva.

5. La contribuzione soggettiva versata in forma ridotta ai sensi della normativa previgente nonché ai sensi del comma 4 del presente articolo, comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione in relazione ai periodi per i quali è stato versato il contributo ridotto, salva la facoltà di riscatto ai sensi dell'art. 50.

6. Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ai

sensi delle vigenti leggi.

7. In deroga a quanto previsto al comma 1, i pensionati che mantengono l'iscrizione all'Ordine hanno facoltà di corrispondere il contributo soggettivo stabilito per la prima fascia di contribuzione.

sensi delle vigenti leggi.

7. Per i Consulenti del Lavoro che si iscrivono per la prima volta all'Ente e che non hanno ancora compiuto i trentotto anni di età, il contributo fisso di cui al presente articolo ed il contributo a percentuale di cui al comma 1 del successivo art. 49 bis, è ridotto alla metà per l'anno o frazione di anno di iscrizione e per i tre anni solari successivi. Essi sono dovuti dalla data di iscrizione all'Ente se la domanda di riduzione è prodotta nei trenta giorni successivi alla comunicazione di avvenuta iscrizione all'Ente. Nel caso in cui la domanda sia prodotta oltre il termine suindicato, la riduzione sarà accordata dal mese successivo a quello della richiesta e avrà comunque termine decorsi tre anni dall'iscrizione. Tale riduzione spetta annualmente e non è più applicabile se nell'anno precedente il reddito, di cui al comma 1 dell'art 49 bis del presente regolamento, sia superiore ad € 30.000,00.

8. In deroga a quanto previsto al comma 1, i pensionati che mantengono l'iscrizione all'Ordine hanno facoltà di corrispondere il contributo soggettivo fisso ridotto alla metà.

Art. 49 bis

Contributo soggettivo in percentuale sul reddito

1. A far data dal 1° gennaio 2010 è dovuto un contributo soggettivo in percentuale sul reddito professionale netto di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale. L'importo è, dovuto da tutti gli iscritti sui redditi eccedenti il minimale secondo la seguente tabella:

Anno	Contributo soggettivo in percentuale	
	Perc.	Per i redditi superiori a
2010	10,00%	24.000,00
2012	11,00%	23.000,00
2014	12,00%	22.000,00
2016	13,00%	21.000,00
2018	14,00%	20.000,00
2020	15,00%	19.000,00
2022	16,00%	18.000,00
2024	17,00%	17.000,00
2025	18,00%	16.000,00
Dal 2026	20,00%	15.000,00

2. Il contributo soggettivo in percentuale è dovuto fino ad un reddito professionale netto massimo pari nell'anno 2010 ad € 70.000,00 rivalutato

Art. 50

Riscatti

1. E' data facoltà di riscattare:
 - a. i periodi per i quali è stato versato il contributo soggettivo in forma ridotta;
 - b. il periodo di praticantato, non superiore ad un biennio;
 - c il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro;
 - d. il servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di due anni.
2. I periodi di cui alle lettere a, b, c, d possono essere riscattati in tutto o in parte. I periodi di cui alle lettere b, c, d possono essere riscattati purché non coincidenti con altri periodi comunque considerati nell'anzianità assicurativa maturata presso l'ENPACL o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
3. L'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto, da calcolare sulla base delle tabelle dei coefficienti previste dalla legge n. 45/1990 o in vigore al momento della domanda di riscatto.
4. Il pagamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero con le modalità di cui all'art. 2, comma 3 e art. 4, comma 2, della legge n. 45/1990
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le tabelle dei coefficienti, utilizzate per determinare la riserva matematica ai fini del riscatto, dovranno essere aggiornate in relazione al quadro di ipotesi demografiche, economiche e finanziarie utilizzato nella redazione del più recente bilancio tecnico. Dette tabelle dovranno essere riviste con cadenza triennale e, ove

annualmente ai sensi del comma 1, art. 26 del presente Regolamento.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i pensionati che mantengono l'iscrizione all'Ordine sono esclusi dal versamento del contributo soggettivo in percentuale sul reddito, salvo quanto disposto dal comma successivo.

4. Ogni iscritto, anche se pensionato, con un reddito superiore a quanto stabilito dal precedente comma 2 deve versare obbligatoriamente all'Ente un contributo supplementare in misura pari allo 0,5% sul reddito professionale che viene interamente destinato al finanziamento delle prestazioni di solidarietà e per l'assistenza. Tale percentuale è applicata fino ad un importo massimo del reddito professionale di euro 200.000 rivalutata annualmente ai sensi del comma 1, art. 26 del presente Regolamento.

Art. 50

Riscatti

1. E' data facoltà di riscattare:
 - a. i periodi per i quali è stato versato il contributo soggettivo in forma ridotta;
 - b. il periodo di praticantato, non superiore ad un biennio;
 - c il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro;
 - d. il servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di due anni.
2. I periodi di cui alle lettere a, b, c, d possono essere riscattati in tutto o in parte. I periodi di cui alle lettere b, c, d possono essere riscattati purché non coincidenti con altri periodi comunque considerati nell'anzianità assicurativa maturata presso l'ENPACL o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
3. L'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto, da calcolare sulla base delle tabelle dei coefficienti previste dalla legge n. 45/1990 o in vigore al momento della domanda di riscatto.
4. Il pagamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero con le modalità di cui all'art. 2, comma 3 e art. 4, comma 2, della legge n. 45/1990
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le tabelle dei coefficienti, utilizzate per determinare la riserva matematica ai fini del riscatto, dovranno essere aggiornate in relazione al quadro di ipotesi demografiche, economiche e finanziarie utilizzato nella redazione del più recente bilancio tecnico. Dette tabelle dovranno essere riviste con cadenza triennale e, ove

dell'attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile.

6. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 53

Variabilità del contributo soggettivo e integrativo

1. La misura del contributo soggettivo di cui all'articolo 49, punto 1, può essere variata su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto ogni triennio o quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

2. La percentuale di cui all'articolo 52, punto 4, può essere variata annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale può essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per la riserva legale determinati secondo le modalità di cui all'articolo 12 dello Statuto.

3. Il provvedimento di cui al punto 2 è adottato sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per determinare l'aliquota del contributo integrativo di cui all'articolo 41 si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

5. La misura del contributo soggettivo deve essere aumentata quando l'entità delle entrate complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a coprire tutte le uscite e l'eventuale integrazione della riserva legale, di cui all'articolo 12 dello Statuto. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge 29 dicembre 1998, n. 544.

Art. 54

Comunicazioni obbligatorie all'Ente

1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono comunicare all'Ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, l'ammontare dei compensi su cui è calcolato il contributo di cui all'articolo 52.

La dichiarazione stessa può essere altresì resa su supporto cartaceo entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza. La comunicazione deve essere comunque effettuata

dell'attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile.

6. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 53

Variabilità del contributo soggettivo e integrativo

1. La misura del contributo soggettivo di cui all'articolo 49, punto 1, può essere variata su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto ogni triennio o quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

2. La percentuale di cui all'articolo 52, punto 4, può essere variata annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale può essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per la riserva legale determinati secondo le modalità di cui all'articolo 12 dello Statuto.

3. Il provvedimento di cui al punto 2 è adottato sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per determinare l'aliquota del contributo integrativo di cui all'articolo 41 si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

5. La misura del contributo soggettivo deve essere aumentata quando l'entità delle entrate complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a coprire tutte le uscite e l'eventuale integrazione della riserva legale, di cui all'articolo 12 dello Statuto. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge 29 dicembre 1998, n. 544.

Art. 54

Comunicazioni obbligatorie all'Ente

1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono comunicare all'Ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, **l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 49 bis, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché** l'ammontare dei compensi su cui è calcolato il contributo di cui all'articolo 52.

La dichiarazione stessa può essere altresì resa su supporto cartaceo entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza. La comunicazione deve essere comunque effettuata

anche in assenza di volume d'affari o di partita IVA.

2. Nella comunicazione di cui al punto 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume d'affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti ed a centri elaborazioni dati, si applicano i criteri di cui all'articolo 41, punto 2.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stabilisce i criteri e le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché quelli per l'applicazione del presente e del successivo articolo.

5. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici *dell'IVA* le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Consulenti del Lavoro, nonché i pensionati in attività.

6. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dell'IVA, il richiedente può dichiarare provvisoriamente l'entità del volume d'affari conseguito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.

7. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione di cui al punto 1, ove non sia stata già presentata, deve essere prodotta dagli eredi entro 6 mesi dalla scadenza di cui al punto 1.

Art. 55

Pagamento dei contributi

1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo 49 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale ovvero a mezzo avvisi di pagamento predisposti dall'istituto di credito incaricato dall'Ente.

2. Il pagamento del contributo integrativo di cui all'articolo 52 è eseguito a mezzo di conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.

3. Il contributo integrativo è versato entro il 30 settembre di ogni anno, salvo quanto disposto dall'art. 54, punto 7.

4. In caso di inadempienza, l'Ente può provvedere alla riscossione del contributo di cui all'articolo 52 anche a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'organo competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

5. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

anche in assenza **di reddito**, di volume d'affari o di partita IVA.

2. Nella comunicazione di cui al punto 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei **redditi** e dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume d'affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti ed a centri elaborazioni dati, si applicano i criteri di cui all'articolo 41, punto 2.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stabilisce i criteri e le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché quelli per l'applicazione del presente e del successivo articolo.

5. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici **dell'Agenzia delle Entrate** le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Consulenti del Lavoro, nonché i pensionati in attività.

6. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale, il richiedente può dichiarare provvisoriamente l'entità dei redditi e del volume d'affari conseguito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.

7. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione di cui al punto 1, ove non sia stata già presentata, deve essere prodotta dagli eredi entro 6 mesi dalla scadenza di cui al punto 1.

Art. 55

Pagamento dei contributi

1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo 49 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale ovvero a mezzo avvisi di pagamento predisposti dall'istituto di credito incaricato dall'Ente.

2. Il pagamento del contributo integrativo di cui all'articolo 52 è eseguito a mezzo di conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.

3. Il contributo integrativo è versato entro il 30 settembre di ogni anno, salvo quanto disposto dall'art. 54, punto 7.

4. In caso di inadempienza, l'Ente può provvedere alla riscossione del contributo di cui all'articolo 52 anche a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'organo competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

5. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

6. Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 56

Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni.

Art. 57

Controllo delle comunicazioni

1. Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 54 dall'iscritto, l'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione indiretta entro il termine di prescrizione quinquennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali del volume d'affari ai fini dell'IVA, nonché di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l'articolo 54, punto 5 ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 58

Rendita contributiva

1. Coloro che hanno compiuto il 65° anno di età, con almeno tre anni di iscrizione e contribuzione, anche non continuativi, e che cessino o abbiano cessato l'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono chiedere la liquidazione di una rendita calcolata, in base ai contributi soggettivi effettivamente versati, con il sistema contributivo, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi per raggiungere una maggiore anzianità e maturare il diritto a pensione di cui all'art 5. Chi si è avvalso della ricongiunzione in uscita o della totalizzazione, ovvero è già titolare di trattamento pensionistico di invalidità, non può accedere a tale rendita. La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Il calcolo della rendita contributiva è determinato in relazione al montante dei contributi soggettivi versati nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto, di ricongiunzione, di contribuzione volontaria e facoltativa. La contribuzione trasferita da altri Enti a seguito dell'operazione di ricongiunzione è computata nel montante contributivo nel limite della riserva matematica necessaria per la copertura della maggior quota di pensione. Analogamente si procede ove si verifichi coincidenza di periodi contributivi.

3. Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo è pari al 90% della media quinquennale dei tassi di rendimento netto del patrimonio investito dell'Ente con un valore minimo garantito del 1,5% in

6. Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 56

Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni.

Art. 57

Controllo delle comunicazioni

1. Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 54 dall'iscritto, l'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione indiretta entro il termine di prescrizione quinquennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali **dei redditi e** del volume d'affari ai fini dell'IVA, nonché di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l'articolo 54, punto 5 ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 58

Rendita contributiva

1. Coloro che hanno compiuto il 65° anno di età, con almeno tre anni di iscrizione e contribuzione, anche non continuativi, e che cessino o abbiano cessato l'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono chiedere la liquidazione di una rendita calcolata, in base ai contributi soggettivi effettivamente versati, con il sistema contributivo, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi per raggiungere una maggiore anzianità e maturare il diritto a pensione di cui all'art 5. Chi si è avvalso della ricongiunzione in uscita o della totalizzazione, ovvero è già titolare di trattamento pensionistico di invalidità, non può accedere a tale rendita. La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Il calcolo della rendita contributiva è determinato in relazione al montante dei contributi soggettivi versati nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto, di ricongiunzione, di contribuzione volontaria e facoltativa. La contribuzione trasferita da altri Enti a seguito dell'operazione di ricongiunzione è computata nel montante contributivo nel limite della riserva matematica necessaria per la copertura della maggior quota di pensione. Analogamente si procede ove si verifichi coincidenza di periodi contributivi.

3. Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo è pari al 90% della media quinquennale dei tassi di rendimento netto del patrimonio investito dell'Ente con un valore minimo garantito del 1,5% in